

COMUNE DI VALVASONE ARZENE

Provincia di Pordenone

N. 70

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) - CONFERMA
	ALIQUOTE ANNO 2024. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

Oggi ventisette del mese di dicembre dell'anno duemilaventitre alle ore 18:00, nella sala comunale, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione, così composto:

	Presente/Assente
AVOLEDO Fulvio	Presente
AVOLEDO Tiziano	Presente
BELLONE Massimiliano	Presente
BONO Sandra	Assente
BORTOLUSSI Simone	Presente
BORTOLUSSI Annibale	Presente
CHERUBIN Maurizio	Presente
CALDERAN EDO	Presente
DEGANUTTO Paola	Assente

	Presente/Assente
GIUSEPPIN Leda	Presente
FORTE Luisa	Presente
GRI Arianna	Presente
MEMA Albano	Presente
MENINI Umberto	Presente
NOCENTE Francesco	Presente
SABINO Laura	Presente
ZULIANI Arianna	Assente

Presenti 14 Assenti 3

L'Assessore esterno: BOTTACIN Donatella è Presente

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Milan Elisabetta.

Constatato legale il numero degli intervenuti, AVOLEDO Fulvio nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) - CONFERMA
	ALIQUOTE ANNO 2024. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

PRECISATO che, stante la necessità di provvedere all'immediata pubblicazione della presente deliberazione, i relativi interventi saranno allegati al verbale n. 66 in data odierna:

IL CONSIGLIO COMUNALE

(Durante l'illustrazione dell'argomento entra il consigliere Paola Deganutto alle h. 18,56 – presenti n. 15)

VISTO l'articolo 1 della L.R. 14 novembre 2022, n. 17, che, ai sensi dell'articolo 51, comma 4, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia) ha istituito l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 17.03.2023;

RICHIAMATI i seguenti articoli della L.R. n. 17/2022:

- art. 2 ove viene stabilito che il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nei comuni del territorio della regione;
- art. 3 contenente le definizioni di "fabbricato", di "fabbricato strumentale all'attività economica", di "area fabbricabile" e di "terreno agricolo";
- art. 4 avente ad oggetto le definizioni di abitazione principale e sue pertinenze e di fabbricati assimilati all'abitazione principale;
- art. 7 ove vengono definiti gli stessi criteri di determinazione della base imponibile applicati ai fini IMU:
- art. 8 di conferma della riduzione del 50% della base imponibile, già prevista in regime di IMU, per i fabbricati di interesse storico o artistico, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e per le unità immobiliari, diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a determinate condizioni;
- art. 10 di disciplina delle seguenti riduzioni di imposta:
 - 1. del 25% per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431:
 - 2. del 50% per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in regione a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;
- art. 11 ove viene stabilita l'esenzione dall'imposta per:
 - a) l'abitazione principale o assimilata, come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), a eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
 - b) gli immobili posseduti, nel territorio della regione, dallo Stato, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dai Comuni della regione, nonché dalle forme associative tra Enti locali della

- regione dotate di personalità giuridica, dai consorzi tra Enti locali e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del decreto del Presidente
- della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91 bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200;
- h) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- art. 12 ove è stabilita l'esenzione dall'imposta per i terreni agricoli secondo gli stessi criteri applicati ai fini IMU;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 9 della L.R. 17/2022 dove vengono fissate le aliquote applicabili alle diverse fattispecie imponibili, modificabili con deliberazione del consiglio comunale, come segue:

- per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 e ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo diminuirla fino all'azzeramento;
- per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per le aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni possono aumentarla sino allo 0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento:
- per gli immobili diversi dai precedenti l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

PRECISATO che si considerano fabbricati strumentali all'attività economica i fabbricati utilizzati esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale così come definito rispettivamente dagli articoli 53 e 55 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);

DATO ATTO che non sussiste alcuna riserva a favore dello Stato del gettito dell'ILIA derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D e che, a decorrere dall'anno 2023, il gettito corrispondente viene recuperato dai Comuni mediante compensazione a valere sulle quote spettanti del Fondo unico comunale previsto annualmente in legge di stabilità;

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 12 del 17.03.2023 con la quale venivano fissate per l'anno 2023 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA);

RITENUTO, sulla base delle esigenze finanziarie dell'Ente necessarie a garantire la corretta gestione e il mantenimento dei servizi erogati e per garantire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote del tributo come segue:

Descrizione	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze limitatamente alle categorie A/1, A/8, A/9	0,53 per cento
Fabbricati rurali strumentali	0,10 per cento
Terreni agricoli	0,76 per cento
Aree fabbricabili	0,81 per cento
Fabbricati ad uso abitativo (categorie catastali da A1 ad A9 e relative pertinenze classificate nelle categorie C2, C6, C7) e fabbricati accatastati in categoria A 10 vuoti, sfitti e tenuti a disposizione da più di sei mesi	0,91 per cento
Fabbricati strumentali all'attività economica	0,81 per cento
Immobili diversi dall'abitazione principale e dai precedenti	0,81 per cento

VISTI:

- l'art.1 c.169 della L. 296/2006: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RICHIAMATO l'articolo 14 della L.R. 17/2022 che così recita:

- "1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta sono inviati al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191), secondo le specifiche tecniche del formato elettronico di cui all'articolo 13, comma 15 bis, del decreto legge 201/2011 convertito dalla legge 214/2011.
- 2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 160/2019 i regolamenti e le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nel Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.";

ATTESO quindi che le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento dei regolamenti comunali e delle delibere di approvazione delle aliquote entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro i termini di legge, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente;

VISTO il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

RICHIAMATO l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

Con la seguente votazione palesemente espressa:

presenti: n. 15

favorevoli: n. 10

contrari: n. --

astenuti: n. 5 (Bortolussi Simone, Deganutto, Forte, Gri e Mema)

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2024 le seguenti aliquote dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA):

Descrizione	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze limitatamente alle categorie A/1, A/8, A/9	0,53 per cento
Fabbricati rurali strumentali	0,10 per cento
Terreni agricoli	0,76 per cento
Aree fabbricabili	0,81 per cento
Fabbricati ad uso abitativo (categorie catastali da A1 ad A9 e relative pertinenze classificate nelle categorie C2, C6, C7) e fabbricati accatastati in categoria A 10 vuoti, sfitti e tenuti a disposizione da più di sei mesi	0,91 per cento
Fabbricati strumentali all'attività economica	0,81 per cento
Immobili diversi dall'abitazione principale e dai precedenti	0,81 per cento

2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative

pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00 Euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica).

- 3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;
- 4. di provvedere ad inviare la presente deliberazione, per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/1998;
- 5. successivamente, con la seguente votazione separata, palesemente espressa:

presenti: n. 15favorevoli: n. 10contrari: n. --

astenuti: n. 5 (Bortolussi Simone, Deganutto, Forte, Gri e Mema)

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, co. 19, della L.R. 21/2003 e succ. modd. ed int..

* * * * *

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 71 del 19-12-2023 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO

IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2024. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

II Sindaco F.to AVOLEDO Fulvio

Il Segretario F.to Milan Elisabetta

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2024. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

Regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00 Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

*per la motivazione indicata con nota:

Data 20-12-23

Il Responsabile del servizio F.to Scaini Manuela

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2024. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

Regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00 Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 20-12-23

Il Responsabile del servizio F.to Scaini Manuela

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 70 del 27-12-2023

Oggetto: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2024. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 29-12-2023 fino al 13-01-2024 con numero di registrazione 1150.

Comune di Valvasone Arzene li 29-12-2023 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 70 del 27-12-2023

Oggetto: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2024. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line del Comune ed è DIVENUTA ESECUTIVA in data 27-12-2023 ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21, come modificato dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17.

Comune di Valvasone Arzene li 27-12-2023 IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO